

# Espulsione, trattenimento, disciplinamento

## Il ruolo dei CPT nella gestione della forza lavoro *clandestina*

di

*Iside Gjergji*

**Abstract:** The purpose of this essay is to analyze the existent connection between immigrant detention centres and contemporary economic system, since, according to capitalistic logic, each institution becomes a productive organism, whose aim and justification of existence appear to be irrelevant. The current European – and Italian – policy on immigration seems to be oriented on the devaluation of the immigrant working force in the West. Immigrant detention centres are the emblem of this immigration policy, since they contribute to crime and stigmatize migration, without considering real individual behaviour. As a matter of fact, immigrants are detained in these centres only because of their immigrant status, not for having ever committed a crime. The detention of immigrant people is used to normalize the whole process of clandestine worker production, which is needed by western industry.

### 1. Premessa

I Centri di Permanenza Temporanea (CPT), rappresentano emblematicamente le “funzioni sociali” – manifeste e latenti – attribuite alle politiche migratorie degli ultimi anni: possono essere definiti come dei “misfatti sociali totali”<sup>1</sup> che, per essere compresi nelle loro logiche e nei loro obiettivi di fondo, necessitano di un approccio di tipo interdisciplinare, con particolare riguardo agli strumenti conoscitivi di matrice giuridica e sociologica.

La genesi e la storia dei CPT, moltiplicati e potenziati con costanza, non è agevole da spiegare soltanto attraverso il punto di vista delle cosiddette politiche “securitarie”, che alimentano la paura dello straniero, o di quelle “migratorie”, che riducono il movimento migratorio a variabile dipendente delle politiche di “apertura” o di “chiusura” delle frontiere. Non è solo la paura dello straniero che può spiegarci i CPT, così come non è solo la dicotomia cittadino/non-cittadino che ci aiuterà a cogliere la loro vera essenza. L’analisi, per essere completa, dovrebbe tenere conto della collocazione di tali “istituzioni totali” nell’attuale contesto socio-economico e della loro reale funzione in tale ambito.

Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di far riflettere sul legame esistente tra i Centri di Permanenza Temporanea e l’attuale sistema economico, posto che “nella

---

<sup>1</sup> A.M. Rivera, *Postfazione*, in AA.VV., *CPT: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, a cura di R. De Luca, M.R. Panareo, Manni, Lecce, 2004, p.163.

logica del capitale, ogni istituzione diventa un organismo produttivo, dove la finalità e la giustificazione del suo esistere [...] risultano marginali”<sup>2</sup>.

## **2. Il trattenimento nel Centro di Permanenza Temporanea dopo le modifiche apportate al Testo Unico sull’immigrazione dalla legge n.271/2004**

La misura del *trattenimento*<sup>3</sup> dello straniero in un CPT, come è noto, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 06 marzo 1998, n.40, al fine di rendere esecutivo il provvedimento prefettizio di espulsione. Tale misura, ai sensi dell’art.14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificato dalla legge n.189/2002, viene disposta dal questore quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera, nei confronti degli stranieri sprovvisti di valido titolo di soggiorno, allorché vi è la necessità di procedere al loro soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine alla loro identità o nazionalità, oppure all’acquisizione dei documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettori o altri mezzi di trasporto. La permanenza nel CPT può protrarsi sino a trenta giorni, prorogabili dal giudice di altri trenta solo in determinati casi, e cioè “qualora l’accertamento dell’identità o della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà” (art.14, comma 5, del D.Lgs. n.286/1998, così come novellato dalla legge n.189/2002).

Il nuovo istituto ha rappresentato, sin dall’origine, un aspetto estremamente controverso, se non un vero e proprio punto di rottura, dei tradizionali assetti democratici dello Stato italiano. Aspetto, questo, evidenziato anche dal vivace dibattito dottrinale che ne è conseguito, essenzialmente caratterizzato dallo “scontro” tra due differenti orientamenti: da un lato vi è chi considera il *trattenimento* una misura incidente soltanto sulla libertà di circolazione e, dall’altro, chi, invece, considera il *trattenimento* in un CPT quale misura inerente alla materia regolata dall’art.13 della Costituzione<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, *Crimini di Pace* in AA.VV., *Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione*, a cura di F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, Einaudi, Torino, 1975, p.19.

<sup>3</sup> F. Pastore, *Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico*, in *Storia d’Italia*, Annali 14, *Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1998, p.1077, nota 118, ritiene che sarebbe più opportuno l’impiego del termine “custodia”, piuttosto che quello di “trattenimento”, utilizzato dal legislatore, poiché “il primo sembra più chiaro ed appropriato in quanto, sebbene sia stabilito che “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” e che “è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno” (art.14, comma 2 del T.U.), è pure previsto che “il questore, anche avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso venga violata” (art.14, comma 7, del T.U.).

<sup>4</sup> A. Caputo, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in “Questione Giustizia”, n.3/1999, p.431, osserva che: “per individuare la natura giuridica della misura non è necessario scomodare la dottrina propensa a dare una lettura della nozione di libertà personale più ampia di quella di libertà fisica, né appellarsi alla giurisprudenza costituzionale che, sulla base della stessa ispirazione, per definire l’ambito di operatività della garanzia prevista dall’art.13 della Costituzione, fa riferimento al concetto di ‘degradazione giuridica’. Il trattenimento è una misura detentiva che,

Con la sentenza n.105 del 2001, la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi sulla natura dell'istituto del trattenimento definendolo quale "misura incidente sulla libertà personale che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art.13 della Costituzione". La limitazione della libertà personale si verifica anche quando la misura del trattenimento non sia disgiunta da una finalità di assistenza, poiché si determina comunque

quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale.

Ed è pacifico che le garanzie dell'art.13 della Costituzione non possono subire attenuazioni quando si riferiscono agli stranieri<sup>5</sup>, data la dimensione universalistica del principio personalista sul quale si fonda la Costituzione repubblicana, e anche perché, diversamente ragionando, la negazione allo straniero delle garanzie previste dall'art.13 della Costituzione trasformerebbe, inevitabilmente, i diritti inviolabili in "privilegi" dei soli cittadini italiani<sup>6</sup>.

La Corte, tuttavia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 4, del D.Lgs. n.286/1998, in riferimento

---

anche se eseguita in istituti non facenti capo all'amministrazione penitenziaria (ma a quella degli interni!) e non ostativa della libertà di comunicazione con l'esterno, incide sul diritto fondamentale alla libertà personale tutelato dall'art.13 della Costituzione (pacificamente riconosciuto anche agli stranieri)". G. Bucci, L. Patrino, *Osservazioni preliminari alla lettura del rapporto di Amnesty International sui Centri di permanenza Temporanea ed Assistenza*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), sostengono che: "il trattenimento nei centri di permanenza è [...] un istituto che segna un arretramento rispetto alle conquiste della civiltà giuridica. Si tratta, infatti, di una vera e propria *detenzione amministrativa* che incide, pesantemente sul diritto inviolabile alla libertà personale. [...] Si è rilevata l'abissale distanza fra l'istituto del *trattenimento* dello straniero, che si colloca in una dimensione esclusivamente amministrativistica, ed il paradigma della coercizione penale che, nel nostro ordinamento, è rappresentato dalle misure cautelari previste dal codice di procedura penale, misure la cui applicazione è circondata da rigorose garanzie relative sia ai presupposti applicativi (la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di gravi reati), sia alla funzione (esigenze cautelari previste dal codice)". E. Gianfrancesco, *Trattenimento temporaneo, accompagnamento coattivo alla frontiera ed espulsione amministrativa tra libertà personale, libertà da prestazioni personali e libertà di circolazione*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001, pp.100-101, afferma che non sarebbe possibile ricostruire "il provvedimento di trattenimento nei centri quale limitazione della libertà di circolazione" poiché "la situazione del soggetto in stato di trattenimento all'interno del centro appare [...] senza ragionevole dubbio quella di un individuo limitato nella propria libertà personale". Cfr., inoltre, sullo stesso tema, F. Pastore, *Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico*, op. cit., p.1076 e ss..

<sup>5</sup> Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte costituzionale, n.120 del 1967, che testualmente recita: "se è vero che l'art.3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio d'eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali".

<sup>6</sup> C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, Cedam, Padova, 1991, p.158 e ss., sottolinea che il principio personalista sancito nell'art.2 della Cost. consente di affermare che il Costituente volle formare uno stato "in funzione dell'uomo, nel senso che suo fine è assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti", imponendo, quindi, al legislatore "di dar vita alle condizioni necessarie a conferire effettività al principio personalista per assicurare a tutti una reale partecipazione nella vita del paese, per ognuna delle varie manifestazioni politiche, economiche e sociali (art.3, comma 2, Cost.), facendo poi seguire tutta una serie di prescrizioni rivolte a realizzare tali finalità".

all'art.13, commi 2 e 3, della Costituzione, poiché, secondo il giudizio della Corte, viene comunque garantita la riserva di giurisdizione di cui all'art.13, comma 3, della Costituzione, in quanto è previsto che il provvedimento di trattenimento dell'autorità di pubblica sicurezza debba essere comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non la convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.

La Corte costituzionale ha, inoltre, chiarito che il controllo del giudice della convalida "si estende a tutti i presupposti del trattenimento", ivi compreso il provvedimento di espulsione con accompagnamento.

La decisione della Corte costituzionale ha suscitato e, tuttora, suscita forti perplessità, non solo in ordine alla valutazione dell'estensione del controllo giurisdizionale, ma anche, e soprattutto, con riferimento alla sua concreta effettività<sup>7</sup>.

Non sono apparse persuasive, infatti, le argomentazioni addotte dalla Corte e, in particolare, ha suscitato perplessità la decisione di ritenere infondata la questione inerente la flessibilità del periodo di trattenimento, entro il limite massimo di legge. A tal proposito, la Corte, senza offrire alcun canone interpretativo definitivo, ha semplicemente ricordato che la misura del trattenimento dovrà essere adottata solo per "il tempo strettamente necessario", lasciando così al giudice della convalida la decisione di una anticipata cessazione del trattenimento, oppure alla solerzia della pubblica amministrazione<sup>8</sup>, sulla quale grava l'obbligo di effettuare i dovuti accertamenti in ordine all'identità o nazionalità degli stranieri trattenuti, oltre che l'acquisizione dei documenti per il viaggio ed il reperimento dei mezzi di trasporto.

L'incidenza della misura del trattenimento sulla libertà personale è stata ulteriormente ribadita anche nella recente sentenza n.222/2004<sup>9</sup> della Corte Costituzionale che, in seguito, ha rappresentato il pretesto per una modifica, in senso decisamente peggiorativo, dell'intera disciplina sull'espulsione. In via d'urgenza il Governo ha emanato il decreto legge n.241/2004, convertito con modificazioni nella legge n.271/2004, aggirando i paletti fissati dalla Corte con le sentenze n.222 e n.223<sup>10</sup> del 2004. Il decreto legge citato ha attribuito al giudice di

---

<sup>7</sup> Cfr., in tal senso, A. Casadonte e P.L. di Bari, *L'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento secondo la legge Bossi-Fini n.189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalità ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità costituzionale*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.3/2002, pp.33-57.

<sup>8</sup> Cfr. sul punto V. Angiolini, *L'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e la tutela della libertà personale: con la sentenza n.105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo passo e lascia ai giudici comuni di proseguire*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.2/2001, pp.70-71.

<sup>9</sup> La Corte costituzionale, con la sentenza 8/15.7.2004, n.222, (red. Mezzanotte), in un percorso segnato dalla sentenza n.105 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.13, comma 5-bis, del D.Lgs. n.286/1998, introdotto dall'art.2 del D.L. 4 aprile 2002, n.51, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 2002, n.106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.

<sup>10</sup> Con la sentenza 8/15.7.2004, n.223, (red. Neppi Modona), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.14, comma 5-*quiquies*, del D.Lgs. n.286/1998, inserito dal

pace la competenza delle procedure di convalida dei provvedimenti amministrativi incidenti sulla libertà personale (accompagnamento alla frontiera e trattenimento) e della impugnazione avverso i decreti di espulsione. Le ragioni politiche di tale scelta sono state individuate nella “maggiore ‘affidabilità’ [leggi conformazione] rispetto ai giudici togati, “rei” di aver sollevato troppe (non infondate) questioni di legittimità costituzionale e più in generale eccessiva indipendenza”<sup>11</sup>.

Per ciò che concerne lo specifico istituto del trattenimento - nonostante sia arduo esaminarlo disgiuntamente dagli altri istituti preposti al controllo e alla gestione dei movimenti migratori - sono intervenute nel tempo le seguenti modifiche: in primo luogo, come si è già detto, vi è da segnalare l’attribuzione al giudice di pace della competenza sul provvedimento di convalida del trattenimento. Attraverso questa scelta del legislatore<sup>12</sup>, che si fa ormai fatica a considerarla una svista oppure una scelta inconsapevole, appare chiarissima l’intenzione di svuotare di senso e privare di effettività molti diritti dello straniero sottoposto alla misura del trattenimento. Infatti, il giudice di pace, pur occupando un ruolo importante nell’attuale sistema giudiziario, non è, invero, l’organo idoneo ad esercitare il controllo sulla legittimità della coercizione personale provvisoria disposta dall’autorità di polizia, in quanto la fisionomia ordinamentale della figura onoraria appare inadatta allo svolgimento di simili funzioni di garanzia. Il ruolo del giudice di pace viene, d’altra parte, stravolto perché gli vengono attribuite “competenze non in linea con il significato costituzionale della riserva di giurisdizione”<sup>13</sup>. Se si pensa, poi, che la misura del trattenimento presenta numerose analogie con il fermo di polizia, come è stato fatto notare in dottrina<sup>14</sup>, non si può non notare il pericolo

---

comma 1 dell’art.13 della legge 30 luglio 2002, n.189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art.14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.

<sup>11</sup> Nota di presentazione del n.3/2004 della redazione della rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, p.11.

<sup>12</sup> A. Caputo, L. Pepino, *Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sull’immigrazione*, in “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, n.3/2004, p.13, osservano che si tratta di una scelta sbagliata “perché nasce ‘in risposta’ alla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.222/2004 e con l’evidente intento di svilirne il significato garantistico [...]”.

<sup>13</sup> A. Caputo, L. Pepino, *Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sull’immigrazione*, op. cit., p.13.

<sup>14</sup> A. Pugiotto, “Ieri e oggi”: *fermo di polizia e trattenimento dello straniero*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001, p.176, rileva che: “il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea sembra dunque configurare un’autonoma (e per questo illegittima) manifestazione di coercizione amministrativa della libertà personale, irrazionalmente sproporzionata rispetto al provvedimento espulsivo cui è finalizzata, largamente discrezionale, sottratta ad un effettivo controllo giurisdizionale, introdotta nell’ordinamento in via definitiva e non eccezionale. Se così è, siamo in presenza di una forma di detenzione amministrativa che - sotto il profilo strettamente costituzionale - pare priva di legittimazione. Invero, benché inespressa, l’autentica giustificazione della misura coercitiva del trattenimento si può cogliere solamente all’interno di una logica emergenziale imposta dai numeri del fenomeno migratorio, che finisce per accreditare come ineluttabile l’introduzione di misure eccezionali ai limiti della legalità costituzionale. In questa chiave interpretativa, ritroviamo nuovamente significative analogie tra l’istituto del fermo di polizia e della detenzione amministrativa”.

che scaturisce nell'affidare al giudice di pace il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti inerenti l'*habeas corpus*: la dimensione conciliativa, attribuita alla figura del giudice di pace, si pone, quindi, in stridente contrasto con la recente previsione legislativa.

In secondo luogo, vi è da segnalare la modifica del comma 4, dell'art.14 del D.Lgs. n.286/1998, il quale è stato sostituito dal seguente:

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito [...].Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea, di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso.

Appare palese qui il tentativo di privare di ogni effettività il diritto di difesa dello straniero ponendo condizioni oggettivamente ostative al suo legittimo esercizio. In primo luogo, perché non risulta chiaro il motivo per cui lo straniero debba accontentarsi dell'assistenza "di un difensore" qualsiasi, così come prevede la norma, invece di usufruire della difesa del proprio difensore di fiducia e, in secondo luogo, perché il legislatore, con la legge n.271/2004, ha eliminato anche il requisito della vicinanza del CPT, rispetto alla sede del questore. Occorre sottolineare che già da prima questo era ritenuto un requisito trascurabile (e non, invece, una condizione indefettibile per l'individuazione del giudice precostituito per legge) da parte del giudice della convalida<sup>15</sup>, tuttavia, la modifica formale del testo della norma comporta la legittimazione formale dell'eliminazione del diritto dello straniero di essere giudicato dal giudice naturale, competente per territorio. Il fenomeno (assai diffuso) della *dislocazione* degli stranieri, durante il periodo di trattenimento nel CPT, in luoghi oggettivamente lontani rispetto alla sede del

---

<sup>15</sup> Interessante appare, a questo proposito, l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno della norma che prevedeva il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea più vicino alla sede del questore che aveva disposto il trattenimento, tramite il Mess. Min. interno, Dip. della P.S., Servizio immigrazione, 1 aprile 2003, n.300/C/2003/797/P/12.214.14/1°, che aveva come oggetto: "Mancata convalida dei provvedimenti di trattenimento presso il CPT di Modena". Nel suddetto messaggio ministeriale si specificava che: "[...] l'interpretazione dell'espressione "centro di permanenza più vicino" data dal Tribunale in questione (*ndr. quello di Modena*) pecca, ad avviso di quest'Ufficio, di formalismo, poiché dalla lettura della relativa disposizione non si desume che il legislatore abbia inteso stabilire un parallelo così rigido tra la potestà del questore di disporre il trattenimento e quella del giudice di convalidarlo; dall'espressione sembrerebbe invece evincersi l'esplicazione di un criterio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che viene indubbiamente snellita qualora il trattenimento venga effettuato verso una località che, per distanza chilometrica, comporta minor aggravio, tanto nei costi quanto nell'impiego alla luce di quanto sopra la diversa interpretazione proposta dall'Amministrazione, ovvero con l'espressione "Centro più vicino" debba essere riferita al centro più vicino in cui vi è un'effettiva disponibilità di posti appare non solo conforme al dettato della legge, ma anche più aderente al suo spirito di quella propugnata dal Tribunale monocratico di Modena (tant'è vero che, a quanto risulta a questa Direzione centrale, viene normalmente fatta propria da tutti gli altri tribunali monocratici preposti alla convalida dei trattenimenti). Né si potrebbe obiettare che questa, rimettendo alla discrezionalità dell'Autorità di Polizia la determinazione del luogo in cui disporre il trattenimento violerebbe il principio del giudice naturale; appare infatti evidente *ictu oculi* che la disponibilità di posti nei centri dipende da circostanze di fatto che non sono preventivabili quali, in primo luogo, il numero degli stranieri per i quali si renderà necessario disporre i trattenimenti".

questore che ha adottato il provvedimento di trattenimento, appare costituire una violazione delle garanzie previste e tutelate dall'art.25, comma 1, della Costituzione. La Corte costituzionale, con la sentenza 7 luglio 1962, n.88, ha stabilito, infatti, che la precostituzione del giudice per legge, garantita dall'art.25 della Costituzione, consiste nella "previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già, *a posteriori*, in relazione, come si dice, a una regiudicanda già insorta", considerato che non sarebbe ipotizzabile una "alternativa fra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile *a posteriori*, con provvedimento singolo, in relazione a un dato procedimento", poiché "precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri tra i quali non si ravvisa una possibile conciliazione"<sup>16</sup>.

Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, volti a garantire l'imparzialità del giudice, appare evidente che l'eliminazione del requisito della vicinanza del CPT, rispetto alla sede del questore che adotta il provvedimento di trattenimento, rischia di attribuire all'autorità di pubblica sicurezza la decisione relativa all'individuazione del giudice della convalida del trattenimento.

Anche quella parte della norma che prevede la possibilità che lo straniero sia sentito, ma solo "se comparso" (e qui non è neanche specificato a chi spetterebbe il compito di farlo comparire in udienza), pone seri interrogativi sulla possibilità che lo straniero possa realmente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.

L'istituto giuridico del trattenimento rivela, quindi, la reale fisionomia della condizione giuridica dello straniero, nei cui confronti viene ormai applicato un *diritto speciale*, che si ispira alle abrogate norme del T.U.L.P.S. del 1931. Un diritto, cioè, che "fa leva sulla dimensione non penalistica solo per neutralizzare le garanzie sostanziali e procedurali proprie dell'ordinamento penale, fondandosi, in realtà, su misure coercitive della libertà personale che nel sistema penale rivestono carattere di assoluta eccezionalità"<sup>17</sup>.

### 3. Globalizzazione dell'economia, immigrazione clandestina e CPT

Il diritto non è un contenitore vuoto suscettibile di essere riempito di qualsiasi contenuto, ma assolve alla funzione di regolatore di processi sociali. Il compito dei giuristi non è, di conseguenza, solo quello di dare una descrizione del quadro normativo vigente, ma anche quello di

estrarre, analizzare, accertare i significati che assumono i dati normativi nella configurazione materiale della condizione umana così come disegnata nella realtà attuale e valutarli secondo qualche principio, qualche idea, salvo che non intendano isterilirsi nella contemplazione dell'esistente, già di per sé disdicevole perché ne è l'accettazione passiva e

<sup>16</sup> Per un'analisi approfondita della giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n.88/1962 cfr. A. Pizzorusso, *Giudice naturale*, in Enc. Giur., XV, Giuffrè, Milano, 1988; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Lezioni (Capp. III-IV), Cedam, Padova, 1984, pp. 83-86.

<sup>17</sup> A. Caputo, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in "Questione Giustizia", n.3/1999, p.434. Cfr. anche Id., *Immigrazione, diritto penale e sicurezza*, in "Questione Giustizia", n.2-3/2004, pp.359-379; Id., *La libertà delle persone-Diritto penale e coercizione personale nella crisi dello Stato costituzionale*, in "Questione Giustizia" n.2-3/2004, pp. 219-222.

non può che risolversi [...] nella sua apologia, che è l'apologia del potere, chiunque lo eserciti<sup>18</sup>.

Non ci si può pertanto esimere dall'obbligo di spostare lo sguardo dalla mera interpretazione letterale della norma per cercare di acquisire una più completa conoscenza del contesto in cui si opera. In riferimento alla materia in esame, appare, pertanto, necessario cercare di comprendere i motivi storici, politici ed economici dei movimenti migratori, conoscerne le dimensioni e scoprirne i meccanismi di fondo. Un differente approccio ermeneutico comporterebbe il rischio di confondere le cause con gli effetti, o porterebbe a non valutare la portata reale degli istituti che qui si vogliono, seppur sommariamente, esaminare.

Il movimento migratorio verso l'Italia<sup>19</sup> (e verso l'Europa), al cui controllo e gestione sono oggi posti i CPT, non può essere rappresentato come un fenomeno separato dai complessi processi che caratterizzano il mutamento sociale su scala globale, né come oggetto di esclusivo interesse per le "politiche migratorie", al contrario, si ritiene che debba essere analizzato nelle sue connessioni con gli altri fenomeni che caratterizzano le attuali trasformazioni del modo sociale di produzione capitalistico<sup>20</sup>. L'attuale processo di *mondializzazione del capitale*<sup>21</sup> ha

<sup>18</sup> G. Ferrara, *Le ragioni di una rivista nuova*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it). L. Ferrajoli, *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in Id., *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p.36, osserva che "la scienza giuridica non è più, se mai lo è stata, semplice descrizione, ma è anche critica e progettazione del suo stesso oggetto: critica del diritto invalido pur se vigente perché in contrasto con la costituzione; reinterpretazione alla luce dei principi in questa stabiliti dell'intero sistema normativo; analisi delle antinomie e delle lacune; elaborazione e progettazione delle garanzie mancanti o inadeguate e tuttavia imposte dalle norme costituzionali".

<sup>19</sup> L'Italia, come è noto, è diventato paese di immigrazione intorno agli anni '70, dopo lo shock petrolifero del 1973-1974, quando l'Inghilterra, la Germania e, soprattutto, la Francia modificarono la loro politica in tema di immigrazione. Di conseguenza, i movimenti migratori furono in parte "dirottati" verso l'Italia ed altri paesi dell'Europa del Sud. Il primo movimento significativo è stato registrato tra il 1984 ed il 1989 (circa 700-800 mila stranieri), ma un incremento veramente di rilievo si verificò nel periodo 1991-2000. La crescita media della popolazione straniera in Italia in quest'ultimo periodo è stata pari all'11,4%. Mentre nell'anno 2002 si è registrato un incremento pari al 26,21% (per via della sanatoria prevista dalle leggi n.189/02 e n.222/02). Attualmente gli stranieri residenti in Italia sono circa 2.400.000 (minori compresi) con un incidenza sulla popolazione italiana pari al 4,2% (cfr. *Dossier Statistico Caritas/Migrantes*, 2004). Ovviamente questi dati non tengono conto degli immigrati irregolari che, nonostante l'ultima sanatoria, continuano ad essere una presenza costante sul territorio nazionale. Per una analisi completa ed esaustiva della storia e delle dimensioni dei movimenti migratori in Italia cfr. P. Basso-F. Perocco (a cura di), *Immigrazione e trasformazione della società*, FrancoAngeli, Milano, 2000; A. Colombo-G. Sciortino (a cura di), *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, Il Mulino, Bologna, 2002; A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti nella società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999; M.I. Maciotti-E. Pugliese, *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2003; L. Perrone, *Quali politiche per l'immigrazione?*, Milella, Lecce, 1995; Id., *Il fenomeno immigratorio in Italia*, in AA.VV., *Albania. Oltre l'emigrazione*, a cura di IRES, Torino, 1997, pp.17-35.

<sup>20</sup> Cfr. N. Harris, *I nuovi intoccabili. Perché abbiamo bisogno degli immigrati*, Il Saggiatore, Milano, 2000; M. Chossudovsky, *La globalizzazione della povertà*, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1998; P. Corti, *Storia delle migrazioni internazionali*, Laterza, Roma-Bari, 2003; S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Feltrinelli, 1999; Id., *Foreign Investment*, in D. Jacobson (eds), *The immigration reader: America in a multidisciplinary perspective*, Blackwell, Malden (Ma)-Oxford, 1998; Id., *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna, 1997.

stabilito “abissali disuguaglianze [...] tra paesi e strati sociali nel mondo intero”<sup>22</sup>. Le potenti istituzioni economiche internazionali che governano l’economia mondiale (FMI, Banca Mondiale, OMC) impongono, infatti, ai paesi del Sud e dell’Est del mondo, di avviare politiche di “liberalizzazione” e di “deregolamentazione” dell’economia<sup>23</sup>. Questo “nuovo ordine economico internazionale, che si nutre di povertà umana e lavoro a basso costo”<sup>24</sup>, ha portato alla progressiva, ma costante, diffusione, su scala globale, della forma del lavoro salariato e, quindi, dei rapporti sociali capitalistici che sostituiscono e spazzano via altri modi di produzione. Si tratta, in poche parole, dell’espansione della forma di sfruttamento peculiare del lavoro salariato, a cui si accompagna una enorme crescita della polarizzazione sociale interna alle singole società delle *periferie* e, cioè, dell’ampliamento di due forme di povertà (a volte compresenti, a volte no): della povertà assoluta (nei casi in cui le persone non raggiungono neanche la sussistenza e sono private delle forme minime di protezione/diritti sociali) e della povertà relativa, che, appunto, cresce al crescere della polarizzazione sociale.

Le popolazioni impoverite sono, di conseguenza, costrette a cercare, a rivendicare, migliori condizioni di vita, mediante lo spostamento dalle *periferie* del pianeta verso il suo *centro*. I movimenti migratori internazionali, che “si sviluppano esattamente a misura che il capitale centrale penetra nelle periferie”<sup>25</sup>,

<sup>21</sup> Cfr. F. Chesnais, *Per comprendere la mondializzazione*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp.61-81; P. Basso, *Politiche migratorie e precarizzazione del lavoro*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa. Tra segregazione mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp.71-99. Per una attenta ed approfondita analisi delle caratteristiche e delle differenze interpretative del processo di globalizzazione dell’economia cfr. P. Barrucci, *Economia globale e sviluppo locale. Per una dialettica della modernità avanzata*, Felici ed., Pisa, 1998.

<sup>22</sup> L. Gallino, *Globalizzazione e diseguglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p.71.

<sup>23</sup> La *liberalizzazione* si traduce esclusivamente nel “liberarsi”, da parte del mercato e dell’impresa, di qualsiasi vincolo e controllo di natura pubblica, mentre per *deregolamentazione* si intende, appunto, la cancellazione delle norme che regolano i vincoli ed i controlli pubblici. Occorre specificare che la *deregolamentazione* rappresenta, invero, una diversa regolamentazione, o una ri-regolamentazione. Ciò è accaduto, ad esempio, anche in Italia, dove, attraverso la c.d. liberalizzazione-deregolamentazione del mercato del lavoro, si è, in realtà, introdotta una nuova regolamentazione. L’entrata in vigore del c.d. “pacchetto Treu” e, successivamente, della “legge Biagi”, ha comportato una moltiplicazione delle forme contrattuali, producendo, di conseguenza, un *plus* di regolazione. Sul punto cfr. P. Barrucci, *Economia globale e sviluppo locale. Per una dialettica della modernità avanzata*, op.cit. p.52, nota 106, il quale osserva come “la cosiddetta ‘deregulation’ non corrisponda in realtà ad una diminuzione *tout court* delle regole, bensì solo di quelle che nella nuova fase che si è aperta vengono ritenute, dalle forze dominanti, troppo vincolanti il potere d’impresa e troppo “protettive” di interessi e bisogni ormai ritenuti incompatibili con le esigenze dell’accumulazione. Lo Stato che deve venire meno, secondo questa prospettiva, è solo quello Stato che ha in qualche modo garantito per una determinata fase un certo compromesso sociale tra le classi (“compromesso fordista”), oggi ritenuto dal capitale troppo oneroso. Lo Stato continua invece ad essere chiamato, e forse più di prima, a sostenere in ogni forma il processo di accumulazione del capitale, e quindi a produrre nuove *regole* adeguate allo scopo”.

<sup>24</sup> M. Chossudovsky, *Globalizzazione della povertà e Nuovo ordine mondiale*, Ega, Torino, 2003, p.20.

<sup>25</sup> “La migrazione del *Rest* nel *West* avviene a seguito della penetrazione neo-coloniale del *West* nel *Rest*, come un suo effetto obbligato e insieme come una forma di resistenza delle popolazioni del Sud del mondo all’espropriazione organizzata da parte delle *élite* del Nord”, F. Coin, *Introduzione. Gli*

sono causati prevalentemente da questo processo di ristrutturazione del capitale. Ignorare o, ancora peggio, negare questo processo equivale a “cancellare surrettiziamente la verità oggettiva della situazione dell’immigrato”<sup>26</sup>. Il processo migratorio va considerato, prima di tutto, senza per questo ignorare gli aspetti di carattere soggettivo che pure lo caratterizzano, come “un sistema di rapporti determinati, necessari e indipendenti dalle volontà individuali”. In relazione a tale sistema si organizzano, appunto, “tutte le condotte, tutte le relazioni così come tutte le rappresentazioni del mondo sociale in cui si è costretti a vivere”<sup>27</sup>.

Il dibattito pubblico sui movimenti migratori viene, tuttavia, condizionato, sia dalla tendenza a considerare le migrazioni un prodotto (quasi) esclusivo delle politiche di “apertura” o “chiusura” delle frontiere, sia da una certa attitudine ad attribuire, a tali movimenti, una dimensione prevalentemente soggettivistica.

Questi orientamenti portano a rimuovere il nesso materiale ed analitico esistente tra i processi migratori ed i processi relativi alla sfera della produzione e del lavoro<sup>28</sup>. La questione migratoria finisce, così, per essere affrontata solamente in termini di “criminalità” e “sicurezza”, oppure in termini di “solidarietà oblativa”, di *pietas* e *compassione* e, quindi, attraverso comportamenti e strategie di accoglienza idonei, tutt’al più, a lenire qualche ferita individuale. Tali atteggiamenti rimuovono, pertanto, i problemi strutturali.

La rilevanza politica dei movimenti migratori nell’ambito dei conflitti sociali, in particolare nel conflitto capitale-lavoro, appare ancora più evidente se si volge lo sguardo alle attuali politiche degli stati europei dell’area Schengen, Italia compresa. Questi Stati, ispirandosi a un modello poliziesco nella gestione del movimento migratorio dal Sud e dall’Est del mondo, hanno creato, di fatto, le condizioni per un adeguamento alle necessità del mercato del lavoro, ed in particolare a quello sommerso<sup>29</sup>. I rigidi controlli alle frontiere, la militarizzazione delle coste, le deportazioni coatte, i progetti di inserimento di chip elettronici su visti di ingresso e su permessi di soggiorno, il sistema centralizzato dei dati e delle impronte digitali di tutti gli immigrati, il legame indissolubile tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno, l’attribuzione del potere di definizione dello *status* dello straniero alla discrezionalità dell’autorità di polizia<sup>30</sup>, sono elementi che

---

*immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004, p.31-32.

<sup>26</sup> A. Sayad, *La doppia assenza*, Cortina, Milano, 2002, p.220.

<sup>27</sup> Id. L’A. sottolinea poi che: “tra le numerose caratteristiche naturali che formano un sistema emigrazione, al primo posto figurano i rapporti di dominio prevalenti su scala internazionale” (p.220).

<sup>28</sup> Cfr. V. Zanin, *Immigrazione e lavoro coatto*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, op. cit., p.43-70.

<sup>29</sup> J. Arriola, L. Vasapollo, *L’uomo precario. Nel disordine globale*, Jaca Book, Milano, 2005, p.220, affermano che: “[...] i lavoratori migranti sono necessari per costituire l’esercito industriale di riserva, mantenendo un livello di disoccupazione che facilita l’imposizione delle condizioni del capitale nel processo del lavoro. Altra funzione che esercitano è di lavorare a bassi salari nella produzione di beni di consumo di massa, rendendo più economico il costo di riproduzione della forza lavoro; ciò permette di ridurre la parte del valore che si paga in forma di salari all’insieme dei lavoratori”.

<sup>30</sup> Sul punto cfr. G. Bucci, *Una circolare per circolare. A proposito delle politiche sull’immigrazione*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it); Id., *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell’era della mondializzazione dell’economia*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Vol. I., Giappichelli,

vedono convergere le politiche sull'immigrazione verso un comune obiettivo: svalorizzare la forza-lavoro su scala mondiale<sup>31</sup>. Tale svalorizzazione avviene appunto attraverso pratiche poliziesche e meccanismi giuridici complessi e inferiorizzanti<sup>32</sup> che mirano, in primo luogo, a *produrre* "clandestini", utilissimi alle imprese occidentali che hanno sempre più bisogno di forza-lavoro flessibile e senza diritti<sup>33</sup>.

L'istituto simbolo di queste politiche, vale a dire il *trattenimento* degli stranieri nei CPT, non solo non si sottrae a questa brutale logica, ma contribuisce a rafforzarne le fondamenta, poiché, definendo gli immigrati, agli occhi di tutti, come un pericolo oggettivo, indipendentemente dai comportamenti effettivi, criminalizza e stigmatizza il fatto stesso di migrare. Nella catena di istituti giuridici preposti alla *produzione* di "clandestini", i CPT rappresentano l'anello più importante e decisivo, nonostante l'apparenza possa indurre a pensare il contrario; perché se è vero che gli immigrati sono considerati dalla legge "clandestini" prima ancora di capitare in un CPT (per essere trattenuti è necessario che venga prima emesso un decreto di espulsione), è altrettanto vero che è lì dentro che tale condizione viene suggellata pubblicamente e stabilmente<sup>34</sup>. La detenzione

---

Torino, 2005, pp.393-492; A. De Bonis, M. Ferrero, *Dalla cittadinanza etno-nazionale alla cittadinanza di residenza*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.2/2004, pp.49-63.

<sup>31</sup> G. Bucci, *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell'era della mondializzazione dell'economia*, op.cit., p.402, ritiene che: "la continua e sistematica messa in disvalore degli immigrati da parte di diversi soggetti individuali e collettivi e di forze sociali e politiche, testimonia che, in Italia, è in atto, su basi nuove uno scontro tra capitale e lavoro".

<sup>32</sup> F. Coin, *Introduzione. Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, op. cit., p.29, rileva che: "la fase attuale di fortissima centralizzazione del capitale [...] esplicita essenzialmente che l'imposizione e la riproduzione dello sfruttamento economico delle popolazioni oppresse è un processo articolato che "prevede" prima l'espropriazione materiale e poi l'inferiorizzazione sociale. Una inferiorizzazione che deve essere necessariamente istituzionalizzata attraverso [...] la segregazione delle popolazioni sfruttate e la normalizzazione della divisione sociale tra proprietari ed espropriati".

<sup>33</sup> Cfr. P. Basso-F. Perocco, *Gli immigrati in Europa*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, pp.7-54. A. Burgio, *La guerra delle razze*, Manifestolibri, Roma, 2001, p. 28,29, osserva che: "un paese (l'Italia) nel quale – stando all'ultimo rapporto dell'Eurispes – cinque milioni e mezzo di persone (il 25% della forza-lavoro complessiva) lavorano "in nero" (producendo circa 550 mila miliardi di lire all'anno), impiegare lavoro sommerso consente in primo luogo agli imprenditori (in parte attivi in quel 'terzo settore' sovente accreditato di una presunta estraneità a logiche mercantili) di moltiplicare il saggio di plusvalore lucrando sul mancato versamento degli oneri contributivi e imponendo bassi salari, massima flessibilità e precarietà, pesanti condizioni di lavoro in termini di ritmi, orari, sicurezza e nocività. Non solo. Mettere al lavoro "irregolari" e potere disporre di persone che la "clandestinità" costringe a mitissime pretese (sopravvivere è già molto quando si ha alle spalle un vissuto di fame e di guerra) permette altresì alle imprese di brandire una clava molto persuasiva dinanzi ai lavoratori "regolari", viziati dall'indebita tutela di norme, contratti e sindacati. In altri termini (e con buona pace dello scioecchezzaio novuista, impegnato a teorizzare l' "obsolescenza" del conflitto di classe), il nesso che si istituisce tra alterità etnica e radicalizzazione dello sfruttamento dà corpo a una "razza operaia" cui è affidato il duplice compito di garantire il rapporto tra capitale e lavoro nazionale e di tenere sotto controllo le dinamiche nell'interesse del padronato".

<sup>34</sup> A tal proposito è utile ricordare come l'art. 7, co.1, lett. a), della L. n.189/2002 escludeva dalla "regolarizzazione" i lavoratori stranieri nei confronti dei quali non poteva essere disposta la revoca

amministrativa degli immigrati, disposta indipendentemente dalla commissione di specifici reati, serve in realtà a *razionalizzare* e a *normalizzare* l'intero processo di clandestinizzazione della "manodopera internazionale di riserva". Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di istituto *bio-regolatore* del mercato del lavoro internazionale.

Per esprimere meglio il significato di quanto appena affermato è necessario analizzare i dati relativi all'attuale numero di CPT, verificare il rapporto tra il numero di immigrati trattenuti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati, conoscerne i costi reali di gestione.

Nel 2003 erano attivi sul territorio nazionale undici CPT e cinque centri c.d. "polifunzionali"<sup>35</sup> (luoghi dove possono essere "ospitati" sia i "clandestini" che i richiedenti asilo). Secondo gli ultimi dati del *Dossier Statistico Caritas/Migrantes* del 2004, sono stati *trattenuti* presso questi centri, dal gennaio al dicembre 2003, 13.863 immigrati "clandestini" (uomini per il 72,1% dei casi) ed il numero degli stranieri *trattenuti* effettivamente rimpatriati è stato pari al 50,6% del totale<sup>36</sup>. E' importante rammentare, anche al fine di una più completa analisi, che fino al 2002, gli immigrati trattenuti effettivamente espulsi rappresentavano solo il 36,5% del totale.

I dati sopramenzionati possono offrire una utile chiave di lettura circa la reale funzione dei CPT nella gestione e nel controllo degli attuali movimenti migratori, anche se occorre evidenziare che i dati, contenuti nel *Dossier 2004*, non coincidono con quelli comunicati, al Senato, dal sottosegretario D'Alì, nel corso della seduta del 30 settembre 2004. Egli, infatti, ha riferito che: "nell'anno 2003 il totale delle presenze nei CPT è stato pari a 404.181 unità e nei primi sei mesi del 2004 le presenze sono state 197.493".

Tale discordanza - davvero non trascurabile - rende assai arduo effettuare analisi accurate e precise circa il numero degli immigrati trattenuti e soprattutto proietta un'ombra sospetta anche sulla quantità delle somme utilizzate per la gestione dei CPT<sup>37</sup>.

---

del provvedimento di espulsione emesso con la modalità dell'accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Tale norma, oltre a "*porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che, oltre al divieto di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse, impone, altresì, la ragionevolezza delle scelte legislative*" (cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez.I, 19 marzo 2003), evidenzia la discriminazione operata nei confronti di quei "clandestini" che avevano *soggiornato* nei CPT (gran parte dei provvedimenti espulsivi emessi con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera necessitano, per essere eseguiti, di un periodo di trattenimento dello straniero in un CPT, dal quale questi ultimi vengono poi spesso liberati alla fine dei 60 giorni di trattenimento prestabiliti dalla legge senza che l'espulsione sia stata effettivamente eseguita), rispetto agli altri "clandestini", più fortunati, ai quali era stato notificato solo il cosiddetto "foglio di via".

<sup>35</sup> Per una più esaustiva panoramica circa il numero dei CPT esistenti, la loro storia e il loro quotidiano funzionamento cfr. il rapporto di Medici Senza Frontiere ([www.msf.it](http://www.msf.it)) che nell'anno 2003 ha effettuato un monitoraggio di quattro mesi all'interno dei CPT italiani.

<sup>36</sup> Durante l'anno 2004 sono stati trattenuti nei CPT 15.647 cittadini stranieri, 7.895 dei quali effettivamente rimpatriati (50,6% del totale). Cfr. *Dossier Statistico Caritas/Migrantes* del 2005, Nuova Anterem, Roma, 2005.

<sup>37</sup> E' noto a tutti che non è affatto agevole reperire dati affidabili circa il numero dei CPT attivi o in via di costruzione sul territorio nazionale poiché, come ha ricordato il Prefetto Anna Maria

Tuttavia, al di là della confusione numerica, due dati, assolutamente incontestabili, si possono ugualmente ricavare: i CPT non sono affatto “efficienti”, in quanto non riescono a garantire l’esecuzione del decreto espulsivo e, nel contempo, non offrono neanche “sicurezza” ai cittadini autoctoni, poiché il numero effettivo degli immigrati trattenuti è decisamente inferiore rispetto al numero degli immigrati “clandestini” in circolazione<sup>38</sup>. Appare, pertanto, legittimo interrogarsi sulle ragioni della loro esistenza. L’interrogativo diviene ancora più stringente se si prende in considerazione il processo di *de-localizzazione* dei centri di trattenimento (per immigrati cosiddetti economici e per rifugiati) in altri paesi e continenti.

Questi centri, costruiti in molti paesi non comunitari (Marocco, Libia, Algeria, Albania, Croazia, Ucraina, Moldavia, ecc.), costituiscono l’ultima tendenza delle politiche europee in tema di immigrazione. La proposta di realizzarli al di fuori dei confini comunitari era stata inizialmente avanzata dal governo britannico<sup>39</sup>, ma tale proposta è stata successivamente condivisa anche da altri paesi europei nel corso del Consiglio UE a Veria (Grecia), che ha avuto luogo il 28 marzo 2003.

Da allora le espulsioni effettuate dallo Stato italiano verso la Libia sono state innumerevoli. Dall’ultimo rapporto del Ministero dell’Interno sullo stato di sicurezza in Italia (2005), si evince che l’Italia sta costruendo in Libia almeno tre centri di trattenimento. Nel suddetto rapporto (capitolo sull’immigrazione clandestina) si rende noto che:

nell’ambito della collaborazione con la Libia sono state perfezionate nel gennaio scorso, le procedure che porteranno alla costruzione, in località Garyan, non distante dalla capitale libica, del primo centro (dei 3 previsti) per il trattenimento degli stranieri irregolari da rimpatriare, con una capacità ricettiva di mille posti.

Esponenti delle associazioni e del mondo politico hanno più volte denunciato la totale assenza di chiarezza negli accordi governativi di riammissione, siglati in gran segreto nell’agosto del 2004 tra l’Italia e la Libia<sup>40</sup>, oltre che la violazione

---

D’Ascenzo, il Ministero dell’Interno “evita di fare troppa pubblicità al riguardo, perché rendere pubbliche certe notizie serve soltanto a far arrabbiare la gente se poi si incontrano difficoltà nella effettiva realizzazione [...]. Perché creare problemi quando ce ne sono già tanti?”. Sul punto cfr. l’audizione del Prefetto D’Ascenzo dinanzi al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, tenutasi il 23 ottobre 2003 e rintracciabile nel sito ufficiale del Parlamento ([www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)).

<sup>38</sup> E’ sufficiente qui ricordare che nell’ultima sanatoria sono stati regolarizzati circa settecentomila “clandestini”.

<sup>39</sup> H. Dietrich, *Campi profughi ai nuovi confini esterni. Come si allarga l’Europa*, in AA.VV., *I confini della libertà. Per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee*, a cura di S. Mezzadra, DeriveApprodi, Roma, 2004, p.117, rileva che: “il documento britannico [...] prevede, oltre a zone di raccolta per i profughi attorno alle zone di guerra e alle porte dell’Ue, l’istituzione dei cosiddetti *Transit Processing Center* (Tpc). In questi centri, i richiedenti asilo dovrebbero essere trattenuti, esaminati e selezionati da un futuro Ufficio asilo della Ue, coadiuvato da Acnur e dall’OIM. A poco a poco tutte le procedure d’asilo potrebbero essere trasferite dalla Ue in questi centri”.

<sup>40</sup> In una intervista rilasciata a “Il Manifesto”, il 18 agosto 2005, la senatrice Tana de Zulueta, vicepresidente della Commissione sui diritti umani del Consiglio UE, ha dichiarato: “Suscita preoccupazione questo rafforzamento dei rapporti tra Italia e Libia che, lo voglio ricordare, si basa su un accordo che non è mai stato presentato al parlamento e che quindi viola i principi della nostra costituzione. Vale lo stesso per le risorse finanziarie che il governo ha deciso di impiegare per questi progetti: non sappiamo nulla di preciso”.

sistematica dei diritti individuali degli immigrati nei centri di trattenimento, italiani e libici. Non è stato, inoltre, mai chiarito se all'interno di queste strutture vengono trattenuti gli immigrati da espellere dalla Libia, o quelli che vengono espulsi dall'Italia, oppure anche coloro che semplicemente vengono catturati mentre tentano di emigrare verso l'Italia. Così come non si hanno notizie sui gestori di questi luoghi: non si sa, infatti, se i gestori sono italiani o libici, autorità pubbliche oppure organizzazioni del terzo settore.

Se si tiene conto di questo scenario, risulta davvero difficile pensare che i CPT siano stati l'invenzione di una politica miope, inconsapevole dei disastrosi effetti sociali e giuridici che avrebbe provocato.

I CPT appaiono essere, in realtà, espressione di un autoritarismo puro, espressione del potere che *sceglie, separa, distingue*<sup>41</sup>. Un potere che interviene direttamente nel controllo della divisione internazionale del lavoro "passando al setaccio" i lavoratori immigrati in Occidente. Questo intervento contribuisce a rendere i lavoratori stranieri più ricattabili, più deboli, anche nel momento del loro re-inserimento all'interno del mercato del lavoro occidentale. Coloro che hanno conosciuto l'esperienza del trattenimento sono, infatti, materialmente e psicologicamente, più ricattabili<sup>42</sup> e, quindi, maggiormente disponibili ad accettare condizioni di sfruttamento più gravi, anche rispetto agli altri lavoratori "clandestini" che il *marchio a fuoco* del passaggio nel CPT non lo portano (ancora) addosso.

Il trattenimento degli immigrati nei CPT – lungi dal rappresentare un istituto giuridico volto a garantire la "legalità", l'esecuzione del decreto di espulsione o, addirittura, la "sicurezza" dei cittadini autoctoni – rappresenta, più semplicemente, uno snodo istituzionale del governo dall'alto dell'attuale, razzistica, divisione internazionale del lavoro.

#### **4. CPT: tra il business della sicurezza e quello dell'accoglienza**

La legge finanziaria del 2004 ha stanziato centocinque milioni di euro per la gestione dei CPT e circa venticinque milioni di euro per la costruzione di nuovi centri, a fronte di meno di undici milioni di euro per le azioni positive nei confronti degli immigrati, quali l'assistenza agli stranieri (sei milioni) e il Programma Nazionale Asilo (cinque milioni). Anche nella legge finanziaria del 2005 si registra una sproporzione rilevante tra i fondi destinati agli interventi a favore degli

---

<sup>41</sup> Cfr., R. Orestano, *Sulla problematica del segreto nel mondo romano*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Atti del Convegno Nazionale, Roma, 26-28 ottobre 1981, Cedam, Padova, 1983, pp.95-144. L'A. spiega come la funzione del potere consista essenzialmente nel "separare", "dividere", "distinguere", "allontanare", "passare al setaccio". Attività che sono tutte racchiuse concettualmente e semanticamente nella parola "secernere" (se-cernere), dalla quale deriva la parola "secretus". L'A., infatti, osserva che: "nel quadro delle strutture ordinarie, sono le grandi sedi decisorie e quindi del potere quelle in cui maggiormente oppugnano – in una dialettica continua – "segretezza" e "pubblicità" ora prevalendo o facendosi prevalere l'una, ora l'altra" (p.115).

<sup>42</sup> Il riferimento è anche rispetto ai maltrattamenti subiti dagli immigrati in queste strutture, che spesso vengono denunciati, e, come nel caso del CPT "Regina Pacis" di San Foca (Lecce), giudizialmente accertati (almeno nel primo grado del giudizio), i quali servono anche ad "insegnare" ai lavoratori immigrati l'"obbedienza" che dovranno successivamente ai loro padroni.

immigrati e quelli destinati alla detenzione amministrativa: cinque milioni di euro destinati al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sei milioni a favore di "stranieri bisognosi" e "spese per trasporto di ammalati fino alla frontiera", centotrentasei milioni per i "servizi d'accoglienza" presso i valichi di frontiera, centoventidue milioni di euro per la gestione e la manutenzione dei CPT. I CPT appaiono essere, pertanto, altamente redditizi, sia per gli ampi *profitti* derivanti dalla loro gestione<sup>43</sup>, sia per le ricadute economiche esterne derivanti dalla loro attività. I finanziamenti del governo riguardano non solo la costruzione degli edifici destinati al trattenimento degli stranieri, ma anche la gestione ed il funzionamento dei CPT, ivi compresi i servizi di vigilanza, i servizi sanitari, i servizi legali, la ristorazione, ecc.. La clandestinità, dunque, si trasforma in "risorsa naturale" per l'impresa della detenzione amministrativa. Gli interessi economici dell'industria della detenzione amministrativa porteranno, inevitabilmente, ad un significativo accrescimento dell'offerta detentiva e ciò determinerà una spinta potente per l'espansione del sistema<sup>44</sup>.

La lettura della circolare ministeriale, contenente le "Linee guida e convenzioni tipo per la gestione di CPT o CiD", prot. N.3154/D.C.S./11.6., del 27 novembre 2002, dimostra, platealmente, che ci troviamo dinanzi ad una operazione di *business*. Nella circolare si legge che:

i CPT, passati al vaglio di due legislature e di due diverse maggioranze, fanno parte stabilmente dell'ordinamento e sono indispensabili oramai su tutto il territorio dello Stato. La costante attenzione degli organismi internazionali e la spiccata sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi dell'immigrazione clandestina vedono particolarmente esposta la nostra amministrazione in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei centri. La organizzazione di queste strutture deve quindi essere affidata a standard di qualità, economicità ed efficienza omogenei e verificabili".

Il Ministero per approntare queste direttive si è avvalso della collaborazione di una nota società di consulenza internazionale (la "Solving International"). Questa società ha individuato le competenze dell'ente gestore, specificando le prestazioni ed i servizi che esso dovrà erogare. Si è stabilito, pertanto, che l'ente gestore dovrà comportarsi come qualsiasi azienda competitiva sul mercato: dovrà, cioè, eliminare gli sprechi e ridurre le spese. Appare utile specificare che per "sprechi" e "spese superflue" si intendono quelle già esigue risorse investite per la minima protezione di quei pochi "diritti" riconosciuti (almeno in teoria) allo straniero trattenuto nel CPT, vale a dire il diritto all'interprete, all'assistenza legale qualificata, ecc..

---

<sup>43</sup> La Corte dei conti ha lamentato, infatti, in più occasioni, la mancanza di trasparenza da parte del Ministero dell'Interno su questa specifica voce del proprio bilancio. I costi medi annuali per la gestione di un CPT sembrano variare dai 2 ai 3.5 milioni di euro (ad esempio: nel periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, la C.R.I., che gestisce il CPT di Milano, ha percepito dallo Stato una somma pari a 7.246.932,00 euro). Cfr., a questo proposito, i dati forniti nella relazione della Corte dei conti per l'anno 2004, dal titolo "Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell'immigrazione".

<sup>44</sup> Cfr. E. Giorgi, *CPT: centri di detenzione amministrativa in Europa*, in "Pianeta Futuro", novembre 2004.

Appare quindi semplicistico assimilare il CPT al carcere<sup>45</sup>. Tale paragone rischia di offuscare la specificità dei CPT. Il concetto di pena, così come concepito nell'attuale sistema penale, appare, infatti, alquanto estraneo alla detenzione amministrativa. Il periodo di reclusione nei CPT sembra perseguire, in verità, una degradazione dello *status* dello straniero. Non esiste, infatti, alcuna "graduazione" normativa del periodo di detenzione e, quindi, il tempo di trattenimento dipende esclusivamente dalle capacità organizzative e finanziarie della pubblica amministrazione<sup>46</sup>.

I CPT nascono storicamente dalle ceneri dei cosiddetti centri di accoglienza, fondati e gestiti da associazioni e fondazioni umanitarie e solidaristiche<sup>47</sup>. Il CPT "Regina Pacis" di San Foca (Lecce), il CPT "Malgrado tutto" di Lamezia Terme, il CPT "Don Tonino Bello" di Otranto (Lecce) ed il CPT "Lorizzonte" di Squinzano (Lecce), prima di diventare luoghi di detenzione, erano appunto dei centri di accoglienza, gestiti, rispettivamente, dalla Caritas (poi dalla fondazione "Regina Pacis"), dalla cooperativa "Malgrado tutto", dal comune di Otranto e dal C.T.M.. La facilità con la quale i gestori dei suddetti centri di accoglienza si sono trasformati in gestori di luoghi di detenzione amministrativa è davvero emblematica<sup>48</sup>. Molte altre organizzazioni, come la "Misericordia" e la "Croce Rossa Italiana", hanno rivelato una capacità di trasformazione altrettanto veloce. Un'analisi approfondita della situazione reale deve, pertanto, muovere dalla prospettiva della degenerazione del "sociale", dalla prospettiva della trasformazione dell'"accoglienza" e della "solidarietà" in concetti e pratiche funzionali all'attuale sistema economico<sup>49</sup> e non, quindi, dal paragone con gli

<sup>45</sup> Sul processo di ricarcerizzazione in atto cfr. M. Pavarini, *Processi di ricarcerizzazione (ovvero del dominio di un certo "punto di vista")*, in "Questione Giustizia", n.2-3/2004, pp. 415-435; M. Strazzeri, *La società criminogena: tra riduzionismo penale e tolleranza zero*, in AA.VV., *Potere, strategie discorsive, controllo sociale. Percorsi foucaultiani*, a cura di M. Strazzeri, Manni, Lecce, 2003, pp.333-345.

<sup>46</sup> Non appare condivisibile neanche il paragone che a volte viene fatto tra i CPT ed i lager nazisti. I CPT si differenziano dai campi di concentramento nazisti, poiché, nonostante questi ultimi si siano caratterizzati per una gestione di tipo aziendalistico, rientravano sempre e comunque, nella sfera della gestione pubblica delle risorse, mentre gli attuali CPT, ispirandosi all'archetipo dominante dell'era neo-liberista, vale a dire l'impresa privata, creano profitti privati con fondi pubblici.

<sup>47</sup> G. Marcon, *Le ambiguità degli aiuti umanitari. Indagine critica sul terzo settore*, Feltrinelli, Milano, 2002, p.7, osserva che il Terzo Settore "con i suoi 19 milioni di lavoratori e 1.100 miliardi di dollari di fatturato [...] rappresenta l'ottava economia mondiale, davanti alla Spagna, alla Russia e al Canada". L'A. sottolinea anche il fatto che molte delle cosiddette organizzazioni "no profit" "si stanno piegando al business o al "parastatale", trasformandosi in uno strumento subordinato alle logiche economiche e di potere dominanti".

<sup>48</sup> Cfr. L. Perrone, *Gli sbarchi "clandestini" in Puglia. I centri di prima accoglienza e la strumentale invenzione di un'inesistente emergenza*, in "Critica Marxista", n.1-2, 1999; Id., *Risultati di un'indagine sui centri di accoglienza e di permanenza temporanea del Salento*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, op.cit., pp 123-162; R. De Luca, M.R. Panareo, *Introduzione*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, op.cit., pp.7-23.

<sup>49</sup> J. Petras, *Il neoliberalismo "dal basso". Le ambiguità dell'azione delle ONG*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com), osserva che l'ideologia delle ONG si fonda essenzialmente "sulla 'attività privata volontaria' " che "indebolisce il senso del "pubblico" ovvero l'idea che il governo abbia i suoi obblighi verso i suoi cittadini e provveda alla loro vita, l'idea che lo Stato è essenziale per il benessere

istituti penitenziari. Illuminanti sono, a tale riguardo, le considerazioni di Ivan Illich. Egli sosteneva, infatti, che la povertà istituzionalizzata (realizzata attraverso i centri di accoglienza), è una invenzione che la Chiesa ha passato allo Stato e alle istituzioni. Ciò ha comportato una trasformazione della compassione in qualcosa che è oggi nelle mani degli assicuratori e delle corporazioni professionali dell'assistenza<sup>50</sup>. Le strutture e le funzioni degli attuali CPT non sembrano, pertanto, derivare dall'attuale istituzione carceraria ma da quella dei centri di accoglienza e di pubblico rifugio<sup>51</sup>. Questi luoghi, del resto, hanno, sin dalle origini, sempre prospettato una particolare ambivalenza di funzioni e di significati. La medesima ambivalenza ha caratterizzato anche le politiche di *welfare*. Esse si sono sviluppate, storicamente, sia per ragioni di carattere etico, vale a dire come espressione della volontà di lenire la condizione di sofferenza dei poveri (e successivamente per migliorare il benessere individuale e collettivo), sia per esercitare "misure di controllo sociale destinate quantomeno ad arginare le lacerazioni ed i potenziali di conflitto più acuti"<sup>52</sup>.

L'aspetto ambivalente degli attuali centri di accoglienza, trasformatisi rapidamente in luoghi di detenzione, senza provvedere a modificare in maniera rilevante né la struttura logistica, né la composizione organica, suggerisce, dunque, la necessità di imperniare l'analisi dei CPT sul terreno delle politiche socio-economiche, e non su quello, più ristretto, delle politiche migratorie.

## 5. Conclusioni

Il fenomeno della "detenzione amministrativa" si colloca, quindi, nel più generale processo di inferiorizzazione e di *razzizzazione*<sup>53</sup> dei lavoratori immigrati

dei suoi cittadini". Contro questo concetto di responsabilità pubblica, "le ONG fomentano l'idea neoliberale di responsabilità privata per i problemi sociali e l'importanza delle risorse private per risolvere questi problemi". G. Piccin, *Stato-nazione, militarizzazione, terzo settore. Alcune considerazioni sui termini odierni dello sviluppo e dello sfruttamento capitalistico globale*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com), rileva che: "l'istituzionalizzazione della nuova solidarietà è un fenomeno che va realizzandosi sempre più compiutamente; la "nuova solidarietà" però non ha nulla a che vedere con l'alternativa e il superamento del tipo di sistema che la invoca, ma ha molto più a che fare appunto con l'assistenza e l'ammortizzazione delle ingestibili e strutturali contraddizioni del mito/progetto neoliberale-capitalista".

<sup>50</sup> Cfr. I. Illich, *Hospitality and pain*, in [www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF](http://www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF).

<sup>51</sup> "La prigione privata non rappresenta una prosecuzione della vecchia idea degli schiavi rematori e dei campi di lavoro forzato. Il modello è l'assistenza municipale dei poveri. Spesso venivano organizzate delle aste. Quelli che facevano l'offerta più bassa vincevano la gara: l'assistenza ai poveri. La possibilità di guadagno nella gestione di ospizi per poveri è una questione dibattuta. Ma con il sorgere di organizzazioni su larga scala non rimane alcun dubbio. E' una faccenda dove girano tanti soldi. E la cosa più importante è che, con questo elevato grado di interazione con profitti privati, si sta inserendo un importante fattore di crescita del sistema", N. Christie, *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Elèuthera, Roma, 1996, p.107.

<sup>52</sup> F. Girotti, *Welfare State. Storia, modelli e critica*, Carocci, Roma, 1998, p.19.

<sup>53</sup> Cfr., a questo proposito, A. Burgio, *L'invenzione delle razze*, Manifestolibri, Roma, 1998; Id., *La guerra delle razze*, Manifestolibri, Roma, 2001; E. Rigo, *Razza clandestina. Il ruolo delle norme giuridiche nella costruzione di soggetti-razza*, in AA.VV., *L'immigrazione. Tra diritti e politica globale*, a cura di C. B. Menghi, Giappichelli, Torino, 2002, pp.107-142.

“clandestini”. La limitazione della libertà personale degli stranieri, svincolata da ogni contestazione di reato, contribuisce non solo alla stigmatizzazione dello straniero come *nemico* e come *minaccia* (così da far assolvere allo straniero, come da tradizione, la funzione di *caprio espiatorio* per le difficoltà e le sofferenze patite dalla popolazione autoctona, in particolare tra le classi subalterne), ma realizza, nel contempo, le condizioni necessarie per l’attuazione di un nuovo modello di sfruttamento della manodopera immigrata. La detenzione amministrativa nei CPT, da un lato, crea le condizioni per un più intenso sfruttamento dei lavoratori immigrati (attraverso la *razionalizzazione* del processo di clandestinizzazione) e, dall’altro, realizza un circuito di valore, attraverso il processo di “trattenimento” dei loro corpi. La custodia dei corpi degli immigrati rappresenta - come si è già detto - per diverse organizzazioni, cooperative e fondazioni del settore “no profit” una considerevole fonte di profitto. E’ proprio questo aspetto, questo *duplice sfruttamento* (o *sfruttamento totale*) dello straniero, come lavoratore e come corpo, che induce a considerare i CPT dei laboratori di processi economico-sociali, politici e culturali del presente e del futuro prossimo.

La condizione giuridica e socio-economica dell’immigrato assume oggi “una valenza paradigmatica delle forme di esclusione” e di sfruttamento, “conseguite alla rottura del cosiddetto *compromesso fordista* e al progressivo smantellamento del *Welfare State*”<sup>54</sup> e l’immigrazione diventa

un campo di sperimentazione in cui viene, per così dire, collaudata la creazione di strati sociali *underclass*, di strati esclusi senza diritti, funzionali e strutturali alle politiche neoliberiste, che puntano all’incremento della povertà di massa come fattore di arricchimento (per pochi), allo ‘sviluppo del sottosviluppo’, per realizzare ancora più speditamente la società... del benessere, della felicità e, naturalmente, della sicurezza<sup>55</sup>.

## Bibliografia

V. Angiolini, *L’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e la tutela della libertà personale: con la sentenza n.105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo passo e lascia ai giudici comuni di proseguire*, in “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, n.2/2001.

J. Arriola, L. Vasapollo, *L’uomo precario. Nel disordine globale*, Jaca Book, Milano, 2005.

P. Barrucci, *Economia globale e sviluppo locale. Per una dialettica della modernità avanzata*, Felici, Pisa, 1998.

<sup>54</sup> A. Caputo, *L’immigrazione: ovvero la cittadinanza negata*, in AA.VV., *Attacco ai diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p.56.

<sup>55</sup> F. Perocco, *L’apartheid italiano*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa*, op. cit., p.229.

F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, *Crimini di Pace* in AA.VV., *Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all'oppressione*, a cura di F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, Einaudi, Torino, 1975.

P. Basso-F. Perocco (a cura di), *Immigrazione e trasformazione della società*, FrancoAngeli, Milano, 2000.

P. Basso-F. Perocco, *Gli immigrati in Europa*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003.

P. Basso, *Sviluppo diseguale, migrazioni, politiche migratorie*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003.

Id., *Politiche migratorie e precarizzazione del lavoro*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa. Tra segregazione mobilitazione*, a cura di F. COIN, FrancoAngeli, Milano, 2004.

G. Bucci, L. Patruno, *Osservazioni preliminari alla lettura del rapporto di Amnesty International sui Centri di permanenza Temporanea ed Assistenza*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)

G. Bucci, *Una circolare per circolare. A proposito delle politiche sull'immigrazione*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)

Id., *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell'era della mondializzazione dell'economia*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Vol. I., Giappichelli, Torino, 2005.

A. Burgio, *La guerra delle razze*, Manifestolibri, Roma, 2001.

Id., *L'invenzione delle razze*, Manifestolibri, Roma, 1998.

A. Caputo, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in "Questione Giustizia", n.3/1999.

Id., *Immigrazione, diritto penale e sicurezza*, in "Questione Giustizia", n.2-3/2004.

Id., *La libertà delle persone-Diritto penale e coercizione personale nella crisi dello Stato costituzionale*, in "Questione Giustizia" n.2-3/2004.

Id., *L'immigrazione: ovvero la cittadinanza negata*, in AA.VV., *Attacco ai diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

A. Caputo, L. Pepino, *Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sull'immigrazione*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.3/2004.

Caritas/Migrantes – Roma, *Dossier Statistico Immigrazione*, Nuova Anterem, Roma, 2004.

Id., *Dossier Statistico Immigrazione*, Nuova Anterem, Roma, 2005.

A. Casadonte e P.L. di Bari, *L'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento secondo la legge Bossi-Fini n.189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalità ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità costituzionale*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.3/2002.

F. Chesnais, *Per comprendere la mondializzazione*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. BASSO-F. PEROCCO, FrancoAngeli, Milano, 2003.

M. Chossudovsky, *Globalizzazione della povertà e Nuovo ordine mondiale*, Ega, Torino, 2003.

N. Christie, *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Elèuthera, Roma, 1996.

F. Coin, *Introduzione. Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004.

A. Colombo-G. Sciortino (a cura di), *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, Il Mulino, Bologna, 2002.

P. Corti, *Storia delle migrazioni internazionali*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti nella società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999.

A. De Bonis, M. Ferrero, *Dalla cittadinanza etno-nazionale alla cittadinanza di residenza*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n.2/2004.

R. De luca, M.R. Panareo, *Introduzione*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, Manni, Lecce, 2004.

H. Dietrich, *Campi profughi ai nuovi confini esterni. Come si allarga l'Europa*, in AA.VV., *I confini della libertà. Per un'analisi politica delle migrazioni contemporanee*, a cura di S. Mezzadra, DeriveApprodi, Roma, 2004.

- L. Ferrajoli, *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in Id., *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- G. Ferrara, *Le ragioni di una rivista nuova*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)
- L. Gallino, *Globalizzazione e diseguglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- E. Gianfrancesco, *Trattenimento temporaneo, accompagnamento coattivo alla frontiera ed espulsione amministrativa tra libertà personale, libertà da prestazioni personali e libertà di circolazione*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001.
- E. Giorgi, *CPT: centri di detenzione amministrativa in Europa*, in “Pianeta Futuro”, novembre 2004.
- F. Girotti, *Welfare State. Storia, modelli e critica*, Carocci, Roma, 1998.
- N. Harris, *I nuovi intoccabili. Perché abbiamo bisogno degli immigrati*, Il Saggiatore, Milano, 2000.
- I. Illich, *Hospitality and pain*, in [www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF](http://www.pudel.uni-bremen.de/subjects/gostfreundschaft/HOSPITAL.PDF)
- M.I. Macisti-E. Pugliese, *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2003.
- G. Marcon, *Le ambiguità degli aiuti umanitari. Indagine critica sul terzo settore*, Feltrinelli, Milano, 2002
- C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, Cedam, Padova, 1991.
- R. Orestano, *Sulla problematica del segreto nel mondo romano*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Atti del Convegno Nazionale, Roma, 26-28 ottobre 1981, Cedam, Padova, 1983.
- A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Lezioni (Capp. III-IV), Cedam, Padova, 1984.
- F. Pastore, *Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico*, in *Storia d'Italia*, Annali 14, *Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Einaudi, Torino, 1998.
- M. Pavarini, *Processi di ricarcerizzazione (ovvero del dominio di un certo “punto di vista”)*, in “Questione Giustizia”, n.2-3/2004.

- F. Perocco, *L'apartheid italiano*, in AA.VV., *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, a cura di P. Basso-F. Perocco, FrancoAngeli, Milano, 2003.
- L. Perrone, *Quali politiche per l'immigrazione?*, Milella, Lecce, 1995.
- Id., *Il fenomeno immigratorio in Italia*, in AA.VV., *Albania. Oltre l'emigrazione*, a cura di IRES, Torino, 1997.
- Id., *Gli sbarchi "clandestini" in Puglia. I centri di prima accoglienza e la strumentale invenzione di un'inesistente emergenza*, in "Critica Marxista", n.1-2, 1999.
- Id., *Risultati di un'indagine sui centri di accoglienza e di permanenza temporanea del Salento*, in AA.VV., *Cpt: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, a cura di R. De Luca, M.R. Panareo, Manni, Lecce, 2004.
- J. Petras, *Il neoliberalismo "dal basso". Le ambiguità dell'azione delle ONG*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com)
- G. Piccin, *Stato-nazione, militarizzazione, terzo settore. Alcune considerazioni sui termini odierni dello sviluppo e dello sfruttamento capitalistico globale*, in [www.intermarx.com](http://www.intermarx.com)
- A. Pizzorusso, *Giudice naturale*, in Enc. Giur., XV, Giuffrè, Milano, 1988.
- A. Pugiotto, *"Ieri e oggi": fermo di polizia e trattenimento dello straniero*, in AA.VV., *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2001.
- E. Rigo, *Razza clandestina. Il ruolo delle norme giuridiche nella costruzione di soggetti-razza*, in AA.VV., *L'immigrazione. Tra diritti e politica globale*, a cura di C. B. Menghi, Giappichelli, Torino, 2002.
- A.M. Rivera, *Postfazione*, in AA.VV., *CPT: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, a cura di R. DE LUCA, M.R. PANAREO, Manni, Lecce, 2004.
- A. Sayad, *La doppia assenza*, Cortina, Milano, 2002.
- S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Feltrinelli, 1999.
- Id., *Foreign Investment*, in D. Jacobson (eds), *The immigration reader: America in a multidisciplinary perspective*, Blackwell, Malden (Ma)-Oxford, 1998.

Id., *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna, 1997.

M. Strazzeri, *La società criminogena: tra riduzionismo penale e tolleranza zero*, in AA.VV., *Potere, strategie discorsive, controllo sociale. Percorsi foucaultiani*, a cura di M. Strazzeri, Manni, Lecce, 2003.

V. Zanin, *Immigrazione e lavoro coatto*, in AA.VV., *Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione*, a cura di F. Coin, FrancoAngeli, Milano, 2004.

**Siti consultati:**

[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)

[www.msf.it](http://www.msf.it)

[www.mininterno.it](http://www.mininterno.it)

[www.amnesty.it](http://www.amnesty.it)

[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

[www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)

[www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)

[www.ilmanifesto.it](http://www.ilmanifesto.it)

[www.meltingpot.org](http://www.meltingpot.org)

[www.intermarx.com](http://www.intermarx.com)